



PRO LOCO "CIVITAS CITRARI" APS
CETRARO (CS)

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE PRO LOCO "CIVITAS CITRARI" APS –

CETRARO (CS)

STATUTO

Art.1 – Denominazione, Sede e Durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore) è costituita un' associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di **Pro Loco "Civitas Citrarii" APS** di Cetraro (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco).

1.2 L'Associazione costituita il 04/07/1984 con atto notarile in Notaio Dott.ssa Livia Marzano, Repertorio n° 45962, registrato all' ufficio del Registro di Paola (CS) il 11 luglio 1984 al n° 1449 mod. I° Vol.121, ha sede legale nel Comune di Cetraro (CS) Largo Don Eugenio Occhiuzzi snc , Codice Fiscale 96001670783 ed ha durata illimitata.

1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 La Pro Loco aderisce all' Unione Nazionale delle Pro Loco d' Italia APS (di seguito **UNPLI APS**), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

Art. 2 – Scopo,finalità e attività

2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e tu-



31 MAG. 2022

**L'Addetto
Gangemi Carmelo**

Agenzia Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Paola
Sportello Decentrato di Belvedere

31 MAG. 2022

Registrato il

al N. **441**

Esatti € **ESENTE III**

Serie **3**

(Firma su delega del Direttore Provinciale)



**L'Addetto
Gangemi Carmelo**

ristico del Comune di Cetraro e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge **28 marzo 2003, n° 53**, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge **14 agosto 1991, n° 281** (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo **22 gennaio 2004, n° 42**, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera t) del Codice del Terzo Settore);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge **19 agosto 2016, n° 166**, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera v) del Codice del Terzo Settore);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell' articolo 5, comma 1 lettera z) del Codice del Terzo Settore);

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in

cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile.

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla condizione

dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;

h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;

i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;

l) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

2.4. Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di pro-

prietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto **4 aprile 2001, n° 235** e successive modifiche e integrazioni.

2.7 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 I soci dell' Associazione si distinguono in **Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.**

3.2 Sono **Soci Ordinari** coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono essere iscritti come soci ordinari coloro che hanno la residenza in Cetraro, ma anche coloro i quali, pur non essendo né domiciliati o residenti a Cetraro, contribuiscono al mantenimento della Pro Loco versando la quota annuale.

3.3 Sono **Soci Sostenitori** coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Sono **Soci Benemeriti** coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell' Associazione.

3.5 I **Soci Benemeriti** possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

3.6 Onorari: Persone, Enti, Associazioni o Istituzioni che hanno arrecato particolari benefici morali o materiali alla Pro Loco o alla collettività, che si siano distinti per particolari meriti nel campo in cui operano, che abbiano contribuito in iniziative legate alla promozione turistica, sociale o culturale e che con la loro nomina contribuiscono ad accrescere il prestigio della Pro Loco. La designazione avviene ad opera dell' Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

3.7 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

3.8 Ad esclusione dei nuovi soci, che versano l'importo stabilito per la quota sociale non rimborsabile al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i soci devono effettuare il versamento della quota sociale entro il 30 giugno di ogni anno, pena la perdita della qualifica di socio.

3.9 Il versamento della quota dopo il 30 giugno consente al socio di partecipare a tutte le attività dell'Associazione ma non può prendere parte ad eventuali votazioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo che si tengono in quell'anno.

3.10 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale.

3.11 I soci morosi per conservare l'anzianità di affiliazione alla Pro Loco, ed avere tutti i diritti di socio, sono tenuti al versamento di almeno cinque (5) quote pregresse non pagate

3.12 I medesimi soci che non hanno rinnovato per cinque (5) o più anni devono rifare la domanda d'iscrizione e saranno considerati, in caso di accettazione, come nuovi soci.

3.13 Il mancato versamento di due (2) quote consecutive determina la decadenza automatica da socio della Pro Loco

3.14 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto

l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.15 Possono aderire all' Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.16 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e di indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.17 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall' esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.18 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.19 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.20 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.21 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri, che delibera in occasione della prima seduta utile.

3.22 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.23 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

4.1 I soci ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale entro la data stabilita dal presente Statuto

4.2 Gli associati, purchè maggiorenni ed in regola con tutti i versamenti delle quote associative al momento dell'Assemblea dei soci hanno diritto di:

a) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, purchè abbiano versato la quota annuale entro il 30 giugno ed abbiano, almeno, un anno di anzianità di iscrizione all'Associazione al momento del rinnovo delle cariche sociali;

b) voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti della Pro Loco;

c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

d) frequentare i locali dell'Associazione;

e) esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio

Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di trenta (30) giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;

h) ricevere la Tessera di socio della Pro Loco "Civitas Citrarii"ASP;

i) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

l) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

4.3 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.4 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.5 Gli associati hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro Loco e le deliberazioni degli organi statutari;

b) versare la quota associativa alla Pro Loco "Civitas Citrarii" Cetraro ASP entro la data stabilita dal presente Statuto ;

c) contribuire, in base alle loro capacità e attitudini, alle iniziative della Pro Loco in spirito di puro volontariato;

d) operare nell' esclusivo interesse della Pro Loco;

e) non operare in concorrenza con l' attività della Pro Loco, dell' immagine dello stesso organismo e della propria località,

f) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;

g) astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danno all' immagine o alla reputazione della Pro Loco e dei suoi dirigenti, o che ingenerino dissidi o discordie fra i soci;

4.6 La violazione dei suddetti obblighi può comportare, a seconda della gravità, la sanzione disciplinare della censura, o della sospensione della qualifica di socio o dirigente fino a sei (6) mesi, o della decadenza da socio o dirigente, e in caso di recidiva, dalla ineleggibilità futura.

ART.5 – Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, morosità, indegnità o esclusione

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI- APS, oppure arreca danni materiali e morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall' Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato. La proposta di

deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L' associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di 2 (due) anni può essere escluso dall' Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo

5.5 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

5.9 La quota associativa, essendo destinata a finanziare l' attività dell'Associazione e non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I soci che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco non

possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati.

ART. 6 - Organi

6.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) l' Organo di Controllo, ove istituito
- f) il Presidente Onorario, ove istituito

6.2 Tutte le cariche elettive all' interno dell'Associazione sono gratuite, hanno una durata massima di quattro (4) anni, salvo diverse disposizioni di legge, e sono rinnovabili.

6.3 Le cariche elettive degli Organi della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

6.4 Tutti i predetti Organi sono eletti dall'Assemblea dei soci.

ART. 7 - Assemblea

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell' Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, almeno da dodici mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.2 Ciascun associato dispone di un (1) solo voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto, mediante delega scritta e fotocopia di un documento d'identità. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto di voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice Civile.

7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di dieci (10) giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.7 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

7.8 L' Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.9 L' Assemblea ha il potere, per conseguire gli scopi sociali, di:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

b) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;

c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo **3 luglio 2017, n° 117** e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

d) deliberare sugli eventuali contributi straordinari;

e) deliberare sulla esclusione degli associati;

f) deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) deliberare sui ricorsi in caso di ripresentazione della domanda di ammissione di nuovi associati;

i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l) deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;

m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

n) approvare entro il 30 aprile, salvo casi particolari, di ogni anno il bilancio di esercizio e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;

o) approvare entro il 30 aprile, salvo casi particolari, di ogni anno il bilancio preventivo e il programma di attività per l'anno successivo.

7.10 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega. Alla delega deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.

7.11 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

7.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

7.13 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.14 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione

del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

7.15 E' ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell' Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l' Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell' Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 Il Consiglio Direttivo, eletto dall' Assemblea dei Soci con votazione segreta, è composto da un numero di sette (7) membri compreso il Presidente, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

8.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto, ma solo con voto consultivo, il Sindaco di Cetraro o un suo delegato e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni

e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

8.5 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro (4) anni, salvo diversa previsione di legge, e sono rieleggibili.

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo i voti ottenuti nella votazione dell'Assemblea dei Soci. A parità di voti è eletto il socio maggiore d'età.

8.7 Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con distinte votazioni segrete

8.8 Per i componenti del Consiglio Direttivo possono essere espresse al massimo quattro (4) preferenze, intendendosi non apposte le preferenze oltre la quarta.

8.9 Qualora, uno o più Consiglieri, per qualunque motivo dovessero decadere, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti sarà eletto il socio maggiore d'età.

8.10 I consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta del Consiglio Direttivo, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

8.11 Se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi

dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.12 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.13 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, per almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti.

8.14 La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria, e-mail, pec, fax, sms con acquisizione del rapporto di regolarità, da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano avere contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio Direttivo in termini di tempo ridotti, 24 ore, anche per telefono o sms. Della convocazione si può dare conoscenza ai Consiglieri anche tramite servizi di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram ecc.), sempre che li utilizzino.

8.15 Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

8.16 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.

8.17 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.18 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

8.19 I Consiglieri che risultano assenti per tre (3) sedute consecutive senza giustificazione motivata saranno dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo che, contestualmente, provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti, ove possibile.

8.20 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

8.21 Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione

stessa e delle sue attività. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.22 Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

8.23 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (video-conferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro

8.24 E' esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

8.25 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del-

l' Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all' Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

a) eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

d) predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del bilancio di esercizio;

e) proporre le eventuali attività diverse e attestante la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;

f) approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;

g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

h) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusioni dei soci;

i) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione o ad essa affidati;

m) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

n) stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117;

o) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni re-

tribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

p) costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano, gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8.26 L'Assemblea elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

8.27 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

8.28 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART.9 – Presidente e Vice Presidente

9.1 Il Presidente della Pro Loco viene eletto con voto segreto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro (4) anni, salvo diversa previsione di legge, e può essere riconfermato dall'Assemblea dai Soci.

9.2 E' eletto Presidente il socio che ottiene più voti e a parità di voti viene eletto Presidente il socio maggiore d'età.

9.3 I candidati Presidenti non eletti non possono candidarsi né alla carica di Consigliere né far parte del Collegio Sindacale.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

9.5 Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell' Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

9.6 In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei (6) mesi. Trascorsi i sei (6) mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta (60) giorni l' Assemblea Straordinaria dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

9.7 Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

9.8 Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

9.9 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall' Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.10 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell' Organo di amministrazione, il Presidente convoca l' Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.11 Il Presidente presiede l' Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest' ultimo in merito all'attività compiuta.

9.12 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.13 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco di Cetraro o suo delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10 – Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario ed il Tesoriere vengono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile. Il segretario potrà essere estraneo al Consiglio Direttivo, ma deve essere, comunque, socio della Pro Loco viene nominato dal Consiglio Direttivo.

10.2 Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.

10.3 Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci e il libro inventario, In caso di assenza del segretario le funzioni verranno svolte da uno dei componenti del Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente.

10.4 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.5 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.

10.6 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

10.7 Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

10.8 E' possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11 – Organo di controllo

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi **dell'art. 30 Codice del Terzo Settore** viene eletto dall'Assemblea un Organo di controllo monocratico.

11.2 L'Organo di controllo dura in carica per quattro (4) esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397, comma se-

condo, del codice civile.

11.3 L' Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231**, qualora applicabili;

b) vigila sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117**. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L' Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell' Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L' Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12 – Revisore legale dei conti

12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell' art. 31 del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n°117**, l' Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L' incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.3 del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117**, l' Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 – Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre (3) membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

13.3 I Probiviri durano in carica quattro (4) anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due (2) mandati consecutivi.

ART. 14 – Presidente Onorario

14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall' Assemblea per ec-

cezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 – Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell' Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell' esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento.

15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a)** quote annuali e contributi dei soci;
- b)** i beni testamentari, i lasciti e le donazioni a favore dell'Associazione;
- c)** contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d)** contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f)** proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale

o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

h) le entrate derivanti dal cinque per mille, le erogazioni liberali di socio di terzi per i fini istituzionali;

i) le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi

l) i proventi rientranti nella disciplina della legge 389/91 ed eventualmente successive modifiche;

m) altre entrate compatibili con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

n) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utiliz-

zati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 – Bilancio di esercizio

16.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Lgt 3 luglio 2017, n° 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto

dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall' Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 – Libri sociali

17.1 L' Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- a)** il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d)** registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- e)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie.

ART. 18 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n° 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI- APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n° 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione .

ART. 19 - VOLONTARI

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 7 del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117**.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

19.6 L' Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell' art. 18 del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117**.

ART. 20 - LAVORATORI

20.1 L' Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell' Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 **Decreto**

Legislativo 3 luglio 2017, n°117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22- Disposizioni transitorie

22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 23 - Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117** e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.

ART.24 – Norme finali

24.1 Per la registrazione del presente Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, esente da bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs

n° 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 8 della legge n° 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, viene delegato il Presidente

Cetraro 16 maggio 2022



PRO LOCO "CIVITAS CITRARI"
 CETRARO

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI N° 02 DEL 16 MAGGIO 2022

Il giorno **16 MAGGIO 2022** alle ore 18:00, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, della Pro Loco "Civitas Citrarii"APS presso la sede dell'Associazione sita in Largo don Eugenio Occhiuzzi, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati.

Alle ore 18,10 del 16 maggio c.a., il Presidente, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Francesca Pepe, identifica tutti i soci presenti, come di seguito indicati:

CIRO VISCA (Presidente), ANNA MARIA AIETA (Vice Presidente), TONY CURCIO (Tesoriere), VILMA GALLO (Consigliere), PIERO ANTONUCCIO (Consigliere), RICCARDO TUNDIS (Consigliere), ANGELO MARRA (Consigliere). Risultano presenti i soci FRANCESCA PEPE, GIANPAOLO AITA, CREA CARMELO, MARCO BONESSI, GIOVANNI FORESTIERO, ASSUNTA FRATUCCI, ANGELICA GALLO, ANNA GALLO, MARCELLO IACOVO, CINZIA LIPAROTI, SANDRO PALAZZOLO, SEBASTIANO PARISE, CARMEN POLICICCHIO, CHIARA POLICICCHIO, ANTONIO SCORZO, PANTALEO SBARRA, ANTONIETTA SETTIMIO, FRANCESCO SETTIMIO, TUNDIS ROBERTA, TUNDIS ROSSELLA e VOLPINO FRANCESCO per complessivi n° 28 soci presenti su un totale di n 55 soci iscritti.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco "Civitas Citrarii" APS secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del Terzo Settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio n° 117

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'o.d.g., il Presidente nel prendere la parola legge ai soci intervenuti il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui l'Associazione è stata inclusa nelle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (**RUNTS**) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di promozione sociale. In particolare, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo Settore.

A tal fine, rileva che da parte dell'UNPLI APS, quale ente dotato della qualifica di Rete associativa del Terzo Settore in via transitoria, è stato predisposto il modello di Statuto

Associazione Turistica - Largo don Eugenio Occhiuzzi s.n.c. - 87022 Cetraro (Cs) - Tel. 328 8953816 -

Email: prolococetraro2@libero.it - pec: prolococetraro@legalmail.it - www.prolococetraro.it

tipo, conforme alle disposizioni del CTS, il quale come tale si propone di approvare nel suo testo come da allegato "A" facente parte del presente verbale.

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto tipo, posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvare il testo.

Il Presidente dopo la lettura di tutti gli articoli del nuovo Statuto, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, propone di mettere ai voti lo Statuto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese e per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio

- Voti favorevoli.n° 28
- Voti contrari: n° 0
- Voti astenuti: N° 0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole dell'unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente.

- **A) di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto della Pro Loco "Civitas Citrarii" APS, oggi all'esame dell'Assemblea degli associati;**
- **B) di adottare il nuovo testo di Statuto della Pro Loco "Civitas Citrarii"APS, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117;**
- **C) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto della Pro Loco "Civitas Citrarii" APS;**
- **D) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS, anche per il tramite della rete associativa UNPLI APS.**

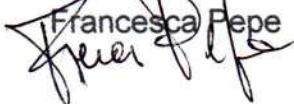
Ai fini della registrazione, essendo la Pro Loco "Civitas Citrarii"APS dotata della qualifica di APS in qualità di organizzazione territoriale dell'UNPLI APS, già iscritta al registro Nazionale delle APS (ai sensi dell'art. 7 della legge 383/00), con Decreto n° 15 del 22 gennaio 2022 si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D. lgs. N° 117/2017

Esaurite le discussioni relativi al punto all'o.d.g., alle ore 19,30, non essendovi più argomenti all'o.d.g. e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Cetraro 16 maggio 2022

Il segretario

Francesca Pepe



Il Presidente

Ciro Visca

Il Presidente C. Visca

